

**DIREZIONE REGIONALE CALABRIA**

## **REGOLAMENTO ALBO FORNITORI**

### **Art.1- Istituzione dell'Albo Fornitori ed oggetto del medesimo Regolamento**

E' istituito l'albo fornitori di lavori beni e servizi presso la Direzione Regionale Inail per la Calabria.

La Direzione Regionale Inail per la Calabria, con la costituzione di un albo di fornitori, da cui attingere per l'affidamento dei lavori, di forniture di beni e servizi con procedura in economia su tutto il territorio della regione Calabria, a favore delle unità Territoriali da essa dipendenti, come da Regolamento Inail- allegato alla determina del Presidente n. 11 del 16 gennaio 2013- e da D.Lgs 163/2006, si dota di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici, da invitarsi nelle procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, secondo criteri di trasparenza, imparzialità concorrenza e rotazione, conseguendo da parte dei fornitori presenti sul mercato il miglior lavoro o servizio o fornitura di beni, alle migliori condizioni.

Il presente regolamento disciplina sia i meccanismi di formazione ed aggiornamento dell'albo sia le modalità operative da osservare per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte della Direzione Regionale Inail per la Calabria sulla base di specifiche esigenze in conformità alle disposizioni contenute nell' art 125 del D.Lgs 163/2006 e negli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del DPR 207/2010 nonché del Regolamento Inail.

### **Art.2- Struttura dell'Albo Fornitori e modalità di iscrizione**

L'Iscrizione:

- a) è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite;
- b) viene effettuata per categorie merceologiche o per appalto di lavori o di opere;
- c) è valida per tre anni dalla data di istituzione dello stesso albo;
- d) ha luogo su domanda della ditta interessata indirizzata a Direzione Regionale Inail per la Calabria- Processo ALM

Alla domanda dovrà essere allegata:

- dichiarazione unica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 di cui agli allegati 1 e 2;

- Autocertificazione dell'iscrizione alla CCIAA;
- in caso di iscrizione per lavori attestato di qualificazione SOA rilasciato ai sensi del DPR 207/2010 in corso di validità ovvero documento comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art 90 del DPR 207/2010;
- Eventuale certificazione di qualità delle serie UNI, EN, ISO 9000 ovvero ulteriori certificazioni possedute;
- Autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000 delle capacità tecniche, tecnologiche e commerciali;
- Autocertificazione antimafia- Allegato 3

La ditta richiedente dovrà, a decorrere dal secondo anno di iscrizione, produrre, entro il 31 ottobre di ogni anno, pena automatica esclusione dall'Albo fornitori, dichiarazione in carta libera, rilasciata nelle forme previste dal DPR 445/2000 e s.m.i.( allegare fotocopia documento identità) con la quale si attesti che i dati anagrafici e societari nonché i requisiti per l'iscrizione all'albo art 38 Dlgs 163/2006 non sono variati ; detta dichiarazione dovrà essere corredata da copia delle dichiarazioni IVA relative all'ultimo triennio. Resta inteso comunque che la stessa ditta dovrà produrre ogni documentazione integrativa , sempre nelle medesime modalità, in caso di modifica dei suddetti dati.

### **Art.3 – Valenza temporale dell'albo e suo aggiornamento**

L'albo di cui al presente regolamento avrà una durata triennale dalla data di istituzione dell'albo predetto.

E' possibile aggiornare l'albo in funzione di nuove richieste di inserimento che perverranno entro il 31 ottobre di ogni anno e che produrranno, dopo le verifiche di rito, la loro successiva iscrizione a valere dal 1 gennaio dell'anno successivo con l'acquisizione del diritto di partecipare agli affidamenti e agli inviti a gare.

L'aggiornamento dell'albo per l'inserimento di nuove ditte, invece, sarà immediato (previa verifica della documentazione di rito) qualora nello stesso non figurino almeno cinque ditte in grado di fornire beni , servizi e categorie di lavori nella medesima tipologia, per consentire a questa stazione appaltante di ottenere una sufficiente ricerca di pluralità di offerte così come richiesto dalla normativa vigente.

#### **Art.4- Cancellazione, o esclusione temporale dall'Albo**

L'albo di cui al presente regolamento è soggetto a costante aggiornamento, in caso di inserimento di nuove ditte che ne facciano richiesta o cancellazione di alcune di esse.

La sospensione temporanea dagli affidamenti potrà essere applicata per durc negativo, la cancellazione verrà disposta al terzo durc negativo consecutivo.

La cancellazione potrà essere:

-volontaria- quando richiesta dalla ditta

-d'ufficio- per gravi violazioni contrattuali, cattiva esecuzione dei lavori, contestata consegna/fornitura di beni e servizi, gravi violazioni amministrative riscontrate da questa Direzione Regionale Calabria, perdita di uno dei requisiti di cui all' art 38 Dlgs 163/2006 o falsa dichiarazione in merito; per mancata produzione della dichiarazione di cui al punto 2 del presente regolamento da produrre entro 31 Ottobre di ogni anno.

L'iscrizione decade automaticamente in caso di fallimento, liquidazione o cessione attività.

#### **Art. 5- Modalità di affidamento di lavori, manutenzioni e forniture di beni e servizi**

Le acquisizioni in economia da parte dell' Inail avvengono mediante cottimo fiduciario (procedura negoziata con affidamento a terzi),previa consultazione di almeno cinque operatori economici o con affidamento diretto nei limiti delle soglie e con le modalità stabilite dalle normative vigenti.

Nel procedere agli inviti, saranno osservati criteri di trasparenza rotazione e concorrenza tra le ditte iscritte all'Albo nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, attraverso lo scorrimento degli elenchi in cui figurano iscritti e numerati gli operatori economici.

E' fatta salva la facoltà dell' Inail di scegliere operatori da invitare anche senza far ricorso all'Albo Fornitori nei casi seguenti:

-qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'albo operatori economici in numero sufficiente da garantire che la procedura di affidamento si svolga con un numero minimo di operatori previsti per legge;

-qualora per la specialità delle prestazioni ricercate dalla stazione appaltante, all'interno dell'albo non sia possibile reperire operatori economici idonei

-in tutti gli altri casi in cui la stazione appaltante ritenga conveniente ed opportuno provvedere all'integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato o mediante invito di operatori che abbiano già reso alla stazione appaltante le prestazioni ricercate in precedenti appalti.

**Art. 6- Ricorso a convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico della P.A. (MEPA)**

Per le acquisizioni di beni e servizi resta fermo l'obbligo del preliminare ricorso alla consultazione in CONSIP e al MEPA.

**Art. 7- Termini e condizioni nel caso di affidamento della fornitura**

La fornitura deve avvenire "franco destino" presso le Sedi territoriali Inail, deve essere recapitata entro i termini e con le modalità disposte nel relativo ordinativo.

Nel caso di forniture incomplete o non conformi rispetto all'ordine, la Ditta deve provvedere a suo esclusivo onere alla pronta integrazione e /o sostituzione, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti nell'ordine decorrenti dalla contestazione di non conformità.

**Art. 8 - Termini e condizioni nel caso di affidamento di servizi**

Il servizio deve essere garantito con le modalità stabilite nel relativo ordinativo.

**Art. 9- Termini e condizioni nel caso di affidamento di lavori**

I lavori dovranno essere eseguiti secondo i tempi, le indicazioni progettuali e le direttive che saranno impartite dai tecnici della C.T.E.R Inail preventivamente e in corso d'opera.

**Art. 10- Collaborazione delle Sedi Territoriali nella gestione degli Albi**

Le Sedi Inail provinciali concorrono nella gestione dell' Albo.

La collaborazione alla gestione si esplica anche attraverso una costante verifica quadrimestrale dei DURC delle ditte la cui sede legale risulta nella competenza della Sede provinciale.

**Art. 11- Conclusioni**

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet Inail nazionale e su quello della Calabria.

Il Direttore Regionale INAIL Calabria

F.to Dr. Emidio SILENZI